

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che il Consiglio non fosse tenuto a verificare che i procedimenti giudiziari e le indagini concernenti il ricorrente riguardassero atti idonei a pregiudicare lo stato di diritto in Egitto.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel ritenere che il Consiglio non fosse incorso in un errore manifesto di valutazione basandosi sulla causa n. 8897 (causa relativa alla ristrutturazione di un'abitazione privata).

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel ritenere che il Consiglio non fosse incorso in un errore manifesto di valutazione basandosi sulla causa n. 756 (affermazione relativa ai doni dell'istituto Al-Ahram) e sulla causa n. 53 (affermazione relativa ai doni di Dar El Tahrir).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il
21 febbraio 2019 — SCT, d.d., in amministrazione fallimentare/Repubblica di Slovenia**

(Causa C-146/19)

(2019/C 148/25)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SCT, d.d., in amministrazione fallimentare

Resistente: Repubblica di Slovenia.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia possibile interpretare l'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva sull'IVA nel senso che esso consente una deroga al diritto di riduzione della base imponibile dell'IVA anche nel caso di definitivo non pagamento, qualora questo definitivo non pagamento sia una conseguenza dell'omessa adozione, da parte del soggetto passivo dell'imposta, di un comportamento dovuto, ad esempio in virtù dell'omessa insinuazione del credito nella procedura fallimentare avviata nei confronti del debitore di detto soggetto passivo, come nella presente fattispecie.
 - 2) Se, anche nel caso in cui sia ammissibile una siffatta deroga al diritto di riduzione della base imponibile dell'IVA, sussista ugualmente un diritto alla riduzione di tale base imponibile a motivo di mancato pagamento qualora il soggetto passivo dimostri che, anche qualora avesse insinuato i propri crediti nella procedura fallimentare, questi non sarebbero stati soddisfatti, oppure dimostri che sussistevano motivi ragionevoli per l'omissione, da parte sua, dell'insinuazione del credito.
 - 3) Se l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva sull'IVA abbia effetto diretto anche nel caso in cui il legislatore dello Stato membro abbia travalicato il quadro della disciplina ammissibile delle deroghe stabilite dal paragrafo 2 del medesimo articolo 90.
-